

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, sez. giurisdizionale, ordinanza 16 – 18 dicembre 2020, n. 824

Presidente De Nictolis – Estensore Boscarino

Ritenuto

di respingere le richieste contenute nella nota, (irritualmente) depositata in giudizio dal difensore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani successivamente al passaggio in decisione del ricorso, in considerazione del fatto che, come ammesso dalla stessa parte, al momento del collegamento si è verificato un malfunzionamento del suo microfono che ne ha impedito la partecipazione all'udienza camerale, circostanza che non può gravare sull'Ufficio giudiziario, avuto riguardo alle previsioni di cui alle "Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti (ed in particolare l'All.3, contenente le "Specifiche tecniche per le udienze da remoto)", di cui al Decreto 22 maggio 2020 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa (in G.U.R.I. n.135 del 27-5-2020), secondo cui "i difensori o le parti che agiscono in proprio garantiscono la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza";

Ritenuto che

non appaiono sussistere sufficienti elementi per sospendere l'esecuzione della sentenza appellata, avuto riguardo alla gravità del quadro indiziario al momento dell'adozione dell'interdittiva, sulla valutazione di legittimità della quale - come correttamente precisato dal giudice di primo grado- il sindacato giudiziale deve tenere conto della situazione esistente al momento dell'adozione dell'atto, potendo i fatti successivi essere adottati ai fini di un aggiornamento dell'interdittiva, senza refluenza sull'attività istruttoria precedentemente svolta dell'Amm.ne;

Ritenuto che sussistano i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare, avuto riguardo alla particolare complessità del quadro fattuale

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 855/2020). Spese della presente fase cautelare compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti privati menzionati nella presente ordinanza.